

STATUTO

DELLA "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti:

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA, COMUNE DI CASTELVETRANO, COMUNE DI GIBELLINA, COMUNE DI MAZARA DEL VALLO, COMUNE DI PARTANNA, COMUNE DI POGGIOREALE, COMUNE DI SALAPARUTA, COMUNE DI SALEMI, COMUNE DI SANTA NINFA, COMUNE DI VITA, COMUNE DI PETROSINO E PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI, una società consortile per azioni con la denominazione: "**SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**" in sigla "**S.R.R. - TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**" per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti. Alla società consortile "**S.R.R. - TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**" non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della l.r. n. 9/2010.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Santa Ninfa, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La "**S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**", ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative "**S.R.R. - TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**" possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

ART. 5 - FUNZIONI

La "**S.R.R. - TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**" inoltre :

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n°9/2010 .

c) La "**S.R.R. - TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**" esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, L.R. n° 9/2010.

d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati

a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART. 6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 6 BIS - CONTROLLO DEI SOCI SULLA SOCIETA'

I rapporti fra la Società RSS "Trapani Provincia Sud" e gli enti pubblici sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da appositi strumenti convenzionali.

Gli enti pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo, attraverso l'approvazione del budget annuale e pluriennale della società, la strutturazione di apposita metodologia di controllo da modulare negli strumenti convenzionali e in altre forme ritenute idonee e necessarie ed in particolare nelle forme stabilite nell'ambito di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La convenzione una volta sottoscritta dagli enti locali e deliberata dall'assemblea della società e dal consiglio di amministrazione della SRR diviene parte integrante del presente statuto e vincola gli organi societari a tutti gli

adempimenti ivi previsti che ad essi si riferiscono.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di EURO 120.000,00 (EURO CENTOVENTIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) ed è diviso in numero 10.000 (DIECIMILA) azioni nominative ordinarie di euro 12,00 (EURO DODICI VIRGOLA ZERO ZERO) nominale cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

- a) 95% (novantacinque per cento) ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- b) 5% (cinque per cento) alla provincia appartenente alla S.R.R.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

Comune di CAMPOBELLO DI MAZARA, Abitanti 10.812	Euro 8.940,00
Comune di CASTELVETRANO, Abitanti 30.735	Euro 25.428,00
Comune di GIBELLINA, Abitanti 4.298	Euro 3.552,00
Comune di MAZARA DEL VALLO, Abitanti 51.492	Euro 42.612,00
Comune di PARTANNA, Abitanti 11.168	Euro 9.240,00
Comune di POGGIOREALE, Abitanti 1.576	Euro 1.308,00
Comune di SALAPARUTA, Abitanti 1.741	Euro 1.440,00
Comune di SALEMI, Abitanti 10.998	Euro 9.096,00
Comune di SANTA NINFA, Abitanti 5.125	Euro 4.236,00
Comune di VITA, Abitanti 2.169	Euro 1.800,00
Comune di PETROSINO, Abitanti 7.674	Euro 6.348,00
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI	Euro 6.000,00
Totale Azioni Provincia	Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero)

Totale Azioni Comuni Euro 114.000,00 (centoquattordicimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della L.R. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i

beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.

La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, L.R. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della L.R. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n. 2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la

S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R. , in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO 18, così come individuato dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2010, e la Provincia Regionale di Trapani.

Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA.

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante

deliberazione assembleare.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 C.C., è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Delibera sulla destinazione degli utili, approva gli indirizzi generali di gestione e dei beni e dei servizi pubblici affidati alla Società, approva il budget annuale e pluriennale predisposto dal C.d.A., effettua il monitoraggio e la verifica dei risultati attraverso l'esame e l'approvazione di apposita relazione annuale C.d.A.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell' art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L' Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci e da essi ricevuta almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e purché trasmessi con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima

dell'assemblea. Nella convocazione devono essere indicati luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza oltre che l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato il giorno, l'ora, e il luogo della seconda convocazione, in caso di diserzione della prima, purché a distanza di almeno un giorno. L' Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale. L' Assemblea dei soci validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti. Gli Amministratori devono convocare senza indugio l' Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano il 10% del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare. La convocazione dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l' Assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370, c.c., e dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede Sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il diritto di voto, anche in deroga all'art. 7, è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372, c.c.. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ART. 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di assenza od impedimento dal Vicepresidente, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo dall'amministratore più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. Il Presidente è assistito da un segretario dell'Assemblea designato dalla stessa a scelta preferibilmente tra i dipendenti o personale utilizzato dalla società a maggioranza semplice del capitale presente. La funzione di segretario dell'Assemblea è svolta a titolo gratuito. Ove prescritto dalla legge, oppure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a partecipare dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Di tutto quanto sopra è dato conto nel verbale dell'adunanza che il Presidente sottoscrive insieme al segretario dopo aver svolto l'attività di supervisione durante la redazione dello stesso. Le modalità di votazione, sia nell'assemblea ordinaria che straordinaria, saranno di volta in volta indicate dal presidente, così come compete al presidente fissare l'ordine, la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni. Le copie ed estratti verbali dell'Assemblea, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del C.d.A. e dal segretario o dal notaio.

ART. 17 REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto

favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno dei due/terzi dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia. Per quanto attiene all'ATO 10 Isole Minori, il 5% del totale complessivo dei voti spettanti alla Provincia, va ripartito equamente tra le Province a cui appartengono i comuni ricadenti nelle isole minori.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. TRE (3) membri, eletti dall'Assemblea. La decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c., e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai

sensi dell'art. 2381, 2c, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Amministrativo, da scegliersi tra persone, impiegate e/o utilizzate, o esterne alla Società, provviste di idonea capacità tecnico-amministrativa e di comprovata esperienza a cui sono demandate le funzioni di cui al successivo art. 23 bis. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso del Direttore Amministrativo che non può essere superiore al minimo tabellare del livello quadro/dirigente del CCNL applicato in Società. Il C.d.A. approva il budget annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci. Con cadenza annuale il C.d.A. approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, e lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dall'Assemblea da sottoporre all'approvazione della stessa. Le copie ed estratti verbali dell'Assemblea, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del C.d.A. e dal segretario .

ART. 20 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art.2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non consecutive in un anno solare.

ART. 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove purché in Italia o dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale. In caso di assenza od impedimento a partecipare alle sedute del C.d.A. il presidente viene sostituito dal vicepresidente, o in difetto dal consigliere più anziano di età anagrafica. Il C.d.A. viene convocato dal presidente con avviso spedito, almeno 3 giorni prima della riunione, a ciascun componente del C.d.A., nonché ai Sindaci effettivi e al direttore amministrativo. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno, l'ora della riunione, e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché trasmessi con modalità che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'

urgenza la convocazione, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere spedita non meno di 24 ore prima della riunione. Il C.d.A. è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti membri del Consiglio stesso e tutti componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza, nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora di inizio del collegamento telematico, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possono visionare, ricevere, trattare la documentazione. Alle predette condizioni il C.d.A. si intende riunito nel luogo in cui si trova il presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria; nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale da porre la propria sottoscrizione assieme a quella del presidente sull'apposito libro delle adunanze. Il segretario e il presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza, a mezzo fax, posta elettronica, o altra forma analoga di copia della bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del presidente o dei consiglieri, può conservare, archiviare le registrazioni della videoconferenza. Per la validità delle deliberazioni del C.d.A. si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del C.d.A. sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il consigliere astenuto si considera presente alla votazione, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il presidente della seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consentano l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengono, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. Il verbale delle riunioni del C.d.A. deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 22 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più

amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea,

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede

dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 23 BIS - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il direttore amministrativo partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita le seguenti funzioni:

- A) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- B) formula le proposte di deliberazione al consiglio di amministrazione e nelle materie di competenza del medesimo esprime parere consultivo obbligatorio e non vincolante;
- C) informa il consiglio di amministrazione, anche su richiesta dello stesso, sull'argomento tecnico ed economico della gestione, fornendo luogo di opportuna notizia parere o chiarimento;
- D) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema di budget annuale e del progetto di bilancio d'esercizio;
- E) sovrintende all'andamento della gestione aziendale adottando i relativi provvedimenti;
- F) presiede le aste gli appalti e le licitazioni private;
- G) provvede direttamente sotto la propria responsabilità alle spese d'opere necessarie alla gestione ordinaria entro i limiti fissati dalle normative europee e dagli acquisti e per gli acquisti da farsi senza evidenza pubblica;
- H) previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dipendenti dell'azienda parte delle proprie competenze;
- I) esercita tutte le altre attribuzioni conferite gli dal consiglio di amministrazione;

In mancanza del Direttore Amministrativo, tutte le sue funzioni sono attribuite al Presidente del C.d.A. o al Consigliere Delegato fino alla nomina del Direttore Amministrativo.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti. La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 25 - BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Il bilancio consolidato, può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

ARTICOLO 26 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'art. 6 del D.lgs 27/01/10 n. 39. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'art. 10 del Dlgs. sopra menzionato.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

ARTICOLO 27 LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui , per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n.9/2010

ARTICOLO 28 - NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire

fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 29 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

ARTICOLO 30 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

ART. 31 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

F.to Cristaldi Nicolò

F.to Anna Giubilato Notaio (sigillo)